

Assicurazione Multirischi Abitazione

DIP Aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione Casa Più



Aggiornamento al 5 novembre 2022
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa

Il cliente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

INFORMAZIONI GENERALI

- a) CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. – Sede legale a Milano in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano
- b) Capitale sociale Euro 9.500.000,00 i.v. - Cod.Fisc. e numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935 - Partita IVA 02886700349
- c) Società per Azioni Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia"
- d) Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS il 28/03/2008 con n.1.00166; autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012; appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 057
- e) Fax: 02 88 21 83 313 - Sito Internet: www.ca-assicurazioni.it - Indirizzo Mail: info@ca-assicurazioni.it – indirizzo PEC: info.ca-assicurazioni.legalmail.it (per informazioni di carattere generale e per ogni richiesta di informazione presentata dall'Aderente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo).

Alla chiusura dell'esercizio 2021 la Compagnia dispone di un importo pari a 47,029 milioni di euro di fondi propri ammissibili, di cui 9,5 milioni di euro di Capitale Sociale. La percentuale di copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari al 207,5%.

Al link www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/ sono riportate le informazioni relative al bilancio ed alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria.

Al contratto si applica la legge italiana.

CAA_PC.DIPA_202211



Che cosa è assicurato?

DANNI AL FABBRICATO

GARANZIE INCLUSE

Incendio e altri eventi

Copertura dei danni all'immobile causati da:

- incendio, scoppio e rischi connessi;
- fuoriuscita di acqua condotta in seguito a guasto o rottura accidentale di impianti idrici o impianti di riscaldamento
- eventi naturali, quali gelo, temporale, vento e trombe d'aria, uragano, grandine o sovraccarico di neve
- atti vandalici o dolosi, compreso furto o tentato furto
- fenomeno elettrico
- danni ai cristalli

Sono coperte inoltre le spese di ricerca guasto.

L'assicurazione opera **sino alla concorrenza delle somme assicurate** scelte dal Contraente e **con i limiti e le franchigie** indicati in polizza.

DANNI AL CONTENUTO

GARANZIE INCLUSE

Incendio e altri eventi

Copertura dei danni al contenuto causati da:

- incendio, scoppio e rischi connessi;
- fuoriuscita di acqua condotta in seguito a guasto o rottura accidentale di impianti idrici o impianti di riscaldamento
- eventi naturali, quali gelo, temporale, vento e trombe d'aria, uragano, grandine o sovraccarico di neve
- atti vandalici o dolosi, compreso furto o tentato furto
- fenomeno elettrico
- danni ai cristalli

E' prevista l'estensione a periodo di villeggiatura (prestazione valida solo nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia adibito ad Abitazione Principale).

L'assicurazione opera **sino alla concorrenza delle somme assicurate** scelte dal Contraente e **con i limiti e le franchigie** indicati in polizza.

GARANZIE OPZIONALI (a pagamento)

Valorizzazione a nuovo del Contenuto

In caso di **Sinistro** assicurato dalle coperture della Sezione Danni al **Contenuto** verrà riconosciuto un **Indennizzo** pari al **Valore di Rimpiazzo**.

DANNI A TERZI	
GARANZIE INCLUSE	
Responsabilità civile della proprietà Fabbricato	<p>Tiene indenne gli Assicurati, cioè:</p> <p>a) il Cliente proprietario del Fabbricato nonché eventuali altri comproprietari dello stesso</p> <p>b) i Membri del Nucleo Familiare del Cliente</p> <p>di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • morte, • lesioni personali e • danneggiamenti a cose e animali <p>in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà del Fabbricato.</p> <p>La società interviene sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con i limiti e le franchigie previsti.</p>
Responsabilità civile della conduzione del Fabbricato	<p>Tiene indenne gli Assicurati, cioè:</p> <p>a) il Cliente</p> <p>b) i Membri del Nucleo Familiare del Cliente</p> <p>di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • morte, • lesioni personali e • danneggiamenti a cose e animali <p>in conseguenza di un fatto derivante dall'uso e custodia del Fabbricato comprese le relative Pertinenze (quali cantine, soffitte, box).</p> <p>La società interviene sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con i limiti e le franchigie previsti.</p>
Responsabilità civile per danni a Terzi da Incendio	<p>La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, cioè:</p> <p>a) il Cliente</p> <p>b) i Membri del Nucleo Familiare del Cliente</p> <p>di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese), di Danni Materiali e Diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di Sinistro causato da Incendio, Esplosione o Scoppio indennizzabile a termini della suddetta garanzia della sezione Danni al Fabbricato.</p> <p>La società interviene sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con i limiti e le franchigie previsti.</p>
Responsabilità civile	<p>La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, cioè:</p> <p>a) il Cliente</p>

dell'inquilino	<p>b) i Membri del Nucleo Familiare del Cliente in qualità di inquilini del Fabbricato, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi degli articoli 1588, 1589, 1611 del Codice Civile, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di Danni Materiali e Diretti cagionati al Fabbricato in conseguenza di Sinistro causato da Incendio, Esplosione o Scoppio del proprio Contenuto.</p> <p>La copertura è valida solo per i Sinistri indennizzabili a termini della garanzia Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio della sezione Danni al Contenuto, anche causati con colpa grave dell'Assicurato.</p> <p>La società interviene sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con i limiti e le franchigie previsti.</p>
	<p><i>Limitatamente alle successive garanzie "Responsabilità civile della Famiglia" e "Responsabilità civile verso i Lavoratori Domestici", le stesse sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>INCLUSE se il Cliente, proprietario o inquilino dell'Abitazione, utilizza la stessa come Abitazione Abituale/Principale</i> • <i>OPZIONALI (a pagamento) se il Cliente, proprietario o inquilino dell'Abitazione, utilizza la stessa come Abitazione Saltuaria/secondaria</i>
Responsabilità civile della Famiglia	<p>La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Cliente • i Membri del Nucleo Familiare del Cliente <p>di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • morte, • lesioni personali e • danneggiamenti a cose e animali <p>in conseguenza di Sinistro verificatosi esclusivamente in relazione ai seguenti Rischi assicurati, con esclusione di ogni responsabilità inerente l'attività professionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) attività del tempo libero; b) nella pratica del modellismo, anche con droni esclusi, se l'utilizzo avviene nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti; c) pratica di sport, comprese le gare; d) proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 7,50 metri, limitatamente al mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee; e) giochi per bambini ed attrezzature da giardino anche a motore, utilizzati in luoghi privati; f) proprietà ed uso di velocipedi e veicoli non a motore; g) consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento; h) proprietà di cani o gatti (relativamente ai cani nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6/9/2013, e relativi aggiornamenti); i) la guida di veicoli da parte di minori ossia alla responsabilità civile derivante dall'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano

	<p>l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da guida di veicoli da parte di minori all'insaputa dell'Assicurato, dei quali egli debba rispondere per legge, per le somme che queste imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla legge;</p> <p>j) alla responsabilità civile per danni da Incendio, Esplosione e Scoppio o da acqua condotta in Fabbricato di Villeggiatura, ossia ai danni causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, fuoriuscita di acqua, alle cose di proprietà degli albergatori e dei locatori consegnate o custodite dagli Assicurati durante la loro permanenza in alberghi o Fabbricato di Villeggiatura di proprietà di terzi posti in territorio italiano, nonché i conseguenti danni a terzi o vicini;</p> <p>k) ai danni per lesioni personali e morte, subiti dai clienti nell'ambito del servizio di alloggio e prima colazione, come previsto dal D.P.R. n° 616 del 24.07.1977 e dal D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 e successive modifiche e integrazioni. La garanzia opera in conseguenza di un fatto derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast (alloggio e prima colazione) a condizione che tale attività</p> <p>i. sia svolta nell'Abitazione Abituale dell'Assicurato, saltuariamente o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare;</p> <p>ii. sia esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi regionali vigenti (e successive integrazioni e/o modifiche).</p> <p>La garanzia è operante a condizione che il numero dei posti letto destinati ai clienti non sia superiore a 12.</p> <p>l) danni a terzi derivanti da comportamenti dei figli minori, quando affidati temporaneamente a persone non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato, temporaneamente a titolo gratuito e di cortesia. La copertura è limitata al periodo di vigilanza;</p> <p>m) danni a terzi derivanti da minori di altri affidati temporaneamente all'Assicurato a titolo gratuito e di cortesia, comprese le lesioni che possono subire i minori stessi. La copertura è limitata al periodo di vigilanza;</p> <p>n) danni a terzi cagionati dai Lavoratori Domestici, esclusivamente durante l'espletamento delle proprie mansioni.</p> <p>La società interviene sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con i limiti e le franchigie previsti.</p>
<p>Responsabilità civile verso i Lavoratori Domestici</p>	<p>La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Cliente • Membri del Nucleo Familiare del Cliente <p>di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) per:</p>

DIP Aggiuntivo – Protezione Casa Più

	<p>a) gli Infortuni sofferti dai Lavoratori Domestici, anche occasionali, nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato, da cui derivi la morte o una invalidità permanente. La garanzia è efficace solo se l'Assicurato, al momento del Sinistro, è in regola con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e con le altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. La garanzia vale anche per le eventuali azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL o dall'INPS.</p> <p>b) gli Infortuni dai Lavoratori Domestici, anche occasionali, non Dipendenti dell'Assicurato e non assoggettati all'assicurazione obbligatoria INAIL, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. La garanzia è prestata fino a € 300.000,00 per ciascun Lavoratore Domestico.</p>
--	--

TUTELA LEGALE	
GARANZIA INCLUSA	
Tutela legale	<p>La Compagnia corrisponderà all'Assicurato un importo (Rimborso), nei limiti della Somma Assicurata di € 5.000,00 per Sinistro e per Periodo Assicurativo, per rimborsare le spese di assistenza giudiziale e stragiudiziale, ivi inclusa una eventuale fase di mediazione, purché:</p> <p>a) conseguenti a Rischi Assicurati; b) nei confronti dell'Assicurato di cui all'art. Persone Assicurate; c) verificatisi nel periodo di operatività della garanzia.</p> <p>La Compagnia rimborserà le spese effettuate dall'Assicurato (Indennizzo) solo:</p> <p>a) se l'Assicurato non ha già ottenuto il rimborso da terzi; e b) al momento della chiusura finale della controversia.</p>

ASSISTENZA	
GARANZIA INCLUSA	
Assistenza	<p>La Compagnia fornisce le prestazioni di Assistenza tramite INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti 121 – 00156 Roma.</p> <p>Le prestazioni prevedono servizi di Assistenza e di pronto intervento per le circostanze legate alla conduzione dell'Abitazione ed alla vita privata. La Centrale Operativa è a disposizione per:</p> <p>a) Invio di un elettricista in caso di urgenza b) Invio di un idraulico in caso di urgenza c) Interventi di emergenza per danni d'acqua d) Invio di un Fabbro o Falegname</p>

CAA_PC.DIPA_202211

DIP Aggiuntivo – Protezione Casa Più

	<p>e) Invio di una Guardia Giurata f) Ripristino dell'agibilità g) Rientro anticipato h) Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni i) Invio babysitter j) Spese viaggio per persona designata all'affido del minore k) Assistenza Animali Domestici l) Spese d'albergo</p> <p>Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole Prestazioni, la copertura opera:</p> <p>a) Mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno o tramite il dispositivo CASA+; b) per un massimo di 3 Sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di efficacia della copertura.</p> <p>Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, per cui non è possibile rispondere immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.</p>
--	--

CASA+ (home box)	
GARANZIA FACOLTATIVA (a pagamento)	
CASA+	<p>Il Cliente può abbinare alla copertura assicurativa il dispositivo tecnologico CASA+ e abbonarsi ai servizi ad esso correlati. Il pagamento del Canone di abbonamento è contestuale e sempre abbinato al pagamento del Prezzo, in funzione del frazionamento e delle modalità di pagamento scelte dal Cliente.</p> <p>Tramite tale dispositivo elettronico CASA+ è possibile attivare le prestazioni della sezione Assistenza.</p>

PET	
GARANZIA FACOLTATIVA (a pagamento)	
Pet	<p>La Compagnia si obbliga a corrispondere all'Assicurato un importo (Rimborso) per le Spese Veterinarie, sostenute e documentate, a seguito di Infortunio o Malattia, ricovero con o senza intervento chirurgico, del suo cane o del suo gatto.</p> <p>Sono previsti inoltre Prestazioni di Assistenza tramite INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma.</p>


EVENTI CATASTROFALI	
GARANZIA FACOLTATIVA (a pagamento)	


CAA_PC.DIPA_202211

<p>Eventi catastrofali</p>	<p>La Compagnia si obbliga a corrispondere un importo (Indennizzo) per i seguenti Danni Indennizzabili, e le spese ad essi relative, subiti dal Fabbricato e dal Contenuto di proprietà del Cliente:</p> <p>A. Danni Materiali e Diretti: i danni inerenti la materialità della cosa assicurata e che derivano dall'azione diretta dell'evento coperto.</p> <p>B. Spese di demolizione e sgombero: le spese sostenute per:</p> <p>I. demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata;</p> <p>II. rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi, per consentire il ripristino del Fabbricato.</p> <p>Tali Danni Indennizzabili devono derivare da:</p> <p>a) Terremoto;</p> <p>b) Inondazione o Alluvione, anche derivanti da Terremoto .</p> <p>c) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguenti a Terremoto, Inondazione o Alluvione;</p> <p>Si considerano un "singolo evento" tutti i danni relativi a eventi registrati nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile per le suddette cause del Sinistro.</p>
-----------------------------------	---

FURTO	
GARANZIA FACOLTATIVA (a pagamento)	
<p>Furto– se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Abituale o Abitazione Saltuaria del Cliente</p>	<p>La Compagnia si obbliga a corrispondere all'Assicurato un importo (Indennizzo) per la perdita di possesso dei seguenti beni assicurati all'interno del Fabbricato di proprietà del Cliente:</p> <p>A. il Contenuto, con Somme Assicurate diversi per:</p> <p>i. Valori e Preziosi;</p> <p>ii. pellicce, tappeti, arazzi, argenteria, quadri e dipinti, Collezioni, oggetti d'arte, statue;</p> <p>iii. Titoli di Credito;</p> <p>iv. documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL (limitatamente alle spese di rifacimento materiale);</p> <p>B. Impianti di Allarme, antenne radiotelericetrasmittenti;</p> <p>C. Impianti di proprietà delle società di erogazione dei servizi luce, gas, telefono.</p>
<p>Furto – se il Fabbricato è locato a Terzi</p>	<p>La Compagnia, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, corrisponde all'Assicurato un importo (Indennizzo) per la perdita di possesso dei seguenti beni assicurati nel Fabbricato di proprietà del Cliente:</p> <p>A. il Contenuto;</p> <p>B. Impianti di Allarme, antenne radiotelericetrasmittenti, impianti di proprietà delle società di erogazione dei servizi luce, gas, telefono.</p>
<p>Estensione a periodo di villeggiatura</p>	<p>La Compagnia si obbliga, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, a pagare all'Assicurato un importo (Indennizzo) per la perdita di possesso degli Oggetti Personali di proprietà del Cliente e dei membri del suo Nucleo Familiare, avvenuta durante il periodo di villeggiatura.</p>

GARANZIA OPZIONALE (a pagamento)	
Valorizzazione a nuovo del Contenuto	In caso di Sinistro assicurato dalle coperture della Sezione Furto verrà riconosciuto un Indennizzo pari al Valore di Rimpiazzo.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

 Ci sono limiti di copertura?	
DANNI AL FABBRICATO	
Esclusioni comuni	<p>Per tutte le garanzie della Sezione Danni al Fabbricato, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; b) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) determinati con dolo dell'Assicurato; d) determinati da atti di Terrorismo; e) subiti da veicoli o natanti; f) causati da normale usura e corrosione; g) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; h) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore; i) da smarrimento, Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi assicurati; j) indiretti quali qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati.
Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio	Si applicano le Esclusioni Comuni.
Danni da acqua	Oltre a quanto previsto dalle Esclusioni Comuni, sono esclusi i danni conseguenti a:

DIP Aggiuntivo – Protezione Casa Più

	<p>a) rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;</p> <p>b) gelo;</p> <p>c) umidità, stillicidio o condensa;</p> <p>d) Rigurgito di fognature;</p> <p>e) anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua o liquami;</p> <p>f) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie.</p> <p>Sono inoltre escluse le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti di Fabbricato e degli impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.</p>
Danni da gelo	Oltre a quanto previsto dalle Esclusioni Comuni, sono esclusi i danni da rottura di condutture installate in Fabbricati privi di impianto di riscaldamento o all'esterno del Fabbricato o interrate.
Eventi naturali	<p>Oltre a quanto previsto dalle Esclusioni Comuni, sono esclusi i danni:</p> <p>a) da Inondazioni, Alluvioni, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, gelicidio, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;</p> <p>b) da fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o comunque formarsi temporaneo di corsi d'acqua a seguito dell'evento;</p> <p>c) da infiltrazione o penetrazione di acqua attraverso difetti o lesioni nelle impermeabilizzazioni preesistenti all'evento;</p> <p>d) da anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua;</p> <p>e) a tende, tendoni, e ombrelloni, e pannelli solari o fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno;</p> <p>f) a cose mobili (cioè prive di adeguata Struttura Portante solidale con il Fabbricato e/o con il terreno) poste all'aperto anche se in posizione riparata e/o protetta da balconi, aggetti, logge, verande;</p> <p>g) alle opere di impermeabilizzazione del Fabbricato, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.</p> <p>h) di natura meramente estetica e non funzionale ai beni assicurati.</p>
Atti vandalici	<p>Oltre a quanto previsto dalle Esclusioni Comuni, sono esclusi i danni:</p> <p>a) relativi a graffiti, scritte sulle superfici esterne del Fabbricato;</p> <p>b) causati da uno degli occupanti del Fabbricato.</p>
Fenomeno Elettrico	Si applicano le Esclusioni Comuni.
Spese di ricerca guasto	Si applicano le Esclusioni Comuni.

CAA_PC.DIPA_202211

Danni ai Cristalli	<p>Oltre a quanto previsto dalle Esclusioni Comuni, le rigature e graffiature, le screpolature e le scheggiature, non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Contratto.</p> <p>Sono inoltre esclusi i danni :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verificatisi durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d'opera; b) conseguenti a inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti; c) determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione; d) causati a sorgenti luminose ed insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito; e) derivante dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso o da assestamenti del Fabbricato; f) ai lucernari.
---------------------------	---

DANNI AL CONTENUTO	
Esclusioni comuni	<p>Per tutte le garanzie della Sezione Danni al Contenuto, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; b) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) determinati con dolo dell'Assicurato; d) determinati da atti di Terrorismo; e) subiti da veicoli o natanti; f) causati da normale usura e corrosione; g) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura; h) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore; i) da smarrimento, Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi assicurati; j) indiretti quali qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati; k) a cose in consegna o custodia oppure detenute a qualsiasi titolo.
Danni da Incendio, Esplosione e	Si applicano le Esclusioni Comuni.

Scoppio	
Danni da acqua	<p>Oltre a quanto previsto dalle Esclusioni Comuni, sono esclusi i danni conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici; b) gelo; c) umidità, stillicidio o condensa; d) Rigurgito di fognature; e) anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua o liquami; f) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie. <p>Sono inoltre escluse le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti di Fabbricato e degli impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.</p>
Eventi naturali	<p>Oltre a quanto previsto dalle Esclusioni Comuni, sono esclusi comunque i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da Inondazioni, Alluvioni, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza; b) da fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o comunque formarsi temporaneo di corsi d'acqua a seguito dell'evento; c) da infiltrazione o penetrazione di acqua attraverso difetti o lesioni nelle impermeabilizzazioni preesistenti all'evento; d) da anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua; e) a tende, tendoni, e ombrelloni, e pannelli solari o fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno; f) a cose mobili (cioè prive di adeguata Struttura Portante solidale con il Fabbricato e/o con il terreno) poste all'aperto anche se in posizione riparata e/o protetta da balconi, aggetti, logge, verande; g) alle opere di impermeabilizzazione del Fabbricato, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve. h) di natura meramente estetica e non funzionale ai beni assicurati.
Atti vandalici	<p>Oltre a quanto previsto dalle Esclusioni Comuni, sono esclusi i danni causati da uno degli occupanti del Fabbricato.</p>
Fenomeno Elettrico	<p>Oltre a quanto previsto dalle Esclusioni Comuni, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ad apparecchi di oltre 5 anni; b) da spese per il recupero di dati informatici; c) ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati; d) da usura degli apparecchi;

	e) ad apparecchi per uso professionale.
Danni ai Cristalli	<p>Oltre a quanto previsto dalle Esclusioni Comuni, le rigature e graffiature, le screpolature e le scheggiature, non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Contratto.</p> <p>Sono inoltre esclusi i danni</p> <p>a) verificatisi durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d'opera;</p> <p>b) conseguenti a inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti;</p> <p>c) determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione;</p> <p>d) causati a sorgenti luminose ed insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito;</p> <p>e) derivante dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso o da assestamenti del Fabbricato;</p> <p>f) ai lucernari.</p>
Estensione a periodo di villeggiatura	Si applicano le Esclusioni Comuni.

DANNI A TERZI	
Esclusioni comuni	<p>Per tutte le garanzie della Sezione Danni a Terzi, sono esclusi i danni:</p> <p>a) determinati con dolo dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge;</p> <p>b) da Furto e Rapina;</p> <p>c) alle cose altrui da Incendio, Esplosione, Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalla garanzia Responsabilità civile per danni a Terzi da Incendio;</p> <p>d) a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dalla garanzia Responsabilità civile dell'inquilino, e dalla garanzia Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato limitatamente per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.) posti al servizio del Fabbricato e di proprietà delle aziende o società di erogazione;</p> <p>e) derivanti dall'esercizio, di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche e professionali e comunque retribuite, salvo quanto previsto dalla garanzia Responsabilità civile della Famiglia lettera k);</p> <p>f) causati a terzi dai Lavoratori Domestici, i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento delle loro attività, salvo quanto previsto dalla garanzia Responsabilità civile verso i Lavoratori Domestici;</p> <p>g) derivanti dalla proprietà del Fabbricato, salvo quanto previsto dalla garanzia Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato;</p>

	<p>h) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, Terrorismo, di occupazione militare e invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;</p> <p>i) verificatisi in occasione di fuoriuscita di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>j) determinati da Inondazioni, Alluvioni, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;</p> <p>k) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;</p> <p>l) a carattere punitivo o sanzionatorio, di qualunque natura;</p> <p>m) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato;</p> <p>n) derivanti da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne, salvo quanto previsto salvo quanto previsto dalla garanzia Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato;</p> <p>o) danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a Sinistro indennizzabile;</p> <p>p) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate</p>
Responsabilità civile della proprietà Fabbricato	<p>Oltre a quanto previsto dalle Esclusioni Comuni, è esclusa la responsabilità per i danni:</p> <p>a) derivanti da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2 metri;</p> <p>b) derivanti da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, d'ampliamento, sopraelevazione o demolizioni;</p> <p>c) derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;</p> <p>d) se non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità del Fabbricato.</p>
Responsabilità civile della conduzione del Fabbricato	Si applicano le Esclusioni Comuni.
Responsabilità civile per danni a terzi da Incendio	Si applicano le Esclusioni Comuni.
Responsabilità civile dell'inquilino	Si applicano le Esclusioni Comuni.

Responsabilità civile della Famiglia	<p>Oltre a quanto previsto dalle Esclusioni Comuni, è esclusa la responsabilità per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai modelli e agli Aeromobili nella pratica del modellismo, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'utilizzo di droni. b) al terzo affidatario e ai suoi familiari conviventi e alle cose di proprietà o in uso dal minore (nel caso di affidamento temporaneo del minore a persone non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato); c) dovuti ad attività di gruppo (con più di 3 minori), seppur svolte carattere ricreativo o sportivo (nel caso di affidamento temporaneo del minore a persone non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato); d) all'Assicurato e al suo Nucleo Familiare, nonché al minore stesso (nel caso di affidamento temporaneo di minori all'Assicurato); e) dovuti ad attività di gruppo (con più di 3 minori), seppur svolte carattere ricreativo o sportivo (nel caso di affidamento temporaneo di minori all'Assicurato); f) dall'esercizio dell'attività venatoria; g) derivanti dalla proprietà e detenzione di cani in contrasto con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013 e relativi aggiornamenti; h) da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, elettrici e non, salvo per le Biciclette a Pedalata Assistita, nonché da navigazione di natanti a motore, o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri, e impiego di aeromobili; i) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto dalla garanzia Responsabilità Civile della Famiglia; j) derivanti dalla pratica di sport da contatto (pugilato, arti marziali in genere ecc.) e quelle che prevedano attività pericolose nonché l'utilizzo di veicoli a motore e comunque tutte le attività praticate a livello agonistico; k) derivanti dalla pratica di attività quali: speleologia, sport aerei, paracadutismo.
Responsabilità civile verso i Lavoratori Domestici	<p>Oltre a quanto previsto dalle Esclusioni Comuni, è esclusa la responsabilità per i danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. all'amianto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente amianto; ii. all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; iii. a malattie professionali.

TUTELA LEGALE	
Spese escluse	<ul style="list-style-type: none"> a) il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; b) in genere, ogni spesa che non sia inclusa tra le spese coperte.
Controversie escluse	<p>Sono escluse le spese relative alle controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, indipendentemente dall'esito del procedimento penale; b) in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo; c) derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie decretate in via amministrativa;

	<p>d) derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, di natanti, imbarcazioni a motore o aeromobili;</p> <p>e) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;</p> <p>f) concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci o amministratori o tra questi e la società;</p> <p>g) di lavoro subordinato che oppongano l'Assicurato al proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori domestici;</p> <p>h) di natura contrattuale;</p> <p>i) fra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata; nonché, per tutti i pacchetti di coperture ad eccezione del caso in cui il Cliente è proprietario del Fabbricato e lo ha ceduto in locazione a terzi, fra soggetti assicurati con il presente Contratto;</p> <p>j) con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali, anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;</p> <p>k) nei confronti della Compagnia;</p> <p>l) in materia di diritto di famiglia, delle successioni o donazioni;</p> <p>m) relative o comunque connesse ad immobili diversi dal Fabbricato;</p> <p>n) originate da contratti preliminari di compravendita e da contratti di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto o locazione di beni immobili;</p> <p>o) relative a opere di costruzione, trasformazione, Ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria a concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;</p> <p>p) relative al recupero del credito;</p> <p>q) attinenti a ricorsi relativi a procedimenti cautelari con particolare riferimento a quelli di istruzione preventiva;</p> <p>r) relative a contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Hedge Funds, ed in generale in tutte le forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;</p> <p>s) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa o altre tipologie di collaborazione;</p> <p>t) con un valore in lite inferiore a € 250,00;</p> <p>u) In genere, ogni controversia che non sia relativa a Rischi Assicurati.</p> <p>Se il Fabbricato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non è di proprietà del Cliente, o 2. è locato a terzi, <p>relativamente alle vertenze di natura contrattuale tra l'Assicurato ed il Proprietario (precedente punto 1) o tra l'Assicurato e il Conduttore</p>
--	--

	(precedente punto 2), la garanzia è prestata con un periodo iniziale nel quale la copertura non è ancora attiva (Carenza) di 90 giorni dalla data di effetto del Contratto e comunque per non più di un caso per ciascun anno.
--	--

ASSISTENZA	
<p>Le prestazioni non sono dovute in caso di sinistri avvenuti durante e per:</p> <p>a) dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio;</p> <p>b) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;</p> <p>c) effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;</p> <p>d) stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo o vandalismo, scioperi;</p> <p>e) terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;</p> <p>f) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.</p>	
Invio di un elettricista in caso di urgenza	<p>I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'Assicurato.</p> <p>Sono esclusi dalla copertura:</p> <p>a) gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato il Fabbricato;</p> <p>b) gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;</p> <p>c) gli interventi per corto circuito provocato da negligenza o dolo dell'Assicurato.</p>
Invio di un Idraulico in caso di urgenza	<p>I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'Assicurato.</p> <p>Sono esclusi dalla copertura:</p> <p>a) gli interventi su apparecchi mobili (scaldacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;</p> <p>b) gli interventi in caso di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;</p> <p>c) gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico – sanitari.</p>
Interventi di emergenza per danni d'acqua	<p>Sono esclusi dalla copertura:</p> <p>a) gli interventi su apparecchi mobili (scaldacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;</p> <p>b) gli interventi in caso di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;</p> <p>c) gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico – sanitari.</p>

Invio di un Fabbro o Falegname	I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'Assicurato.
Assistenza Animali Domestici	Sono escluse tutte le spese ad eccezione delle spese di trasporto.

PET	
Rimborso Spese Veterinarie – cane	<p>Il periodo di Carenza per tutte le prestazioni è pari a 30 giorni. La Compagnia non risponde inoltre per le Spese Veterinarie sostenute in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) utilizzo del cane per caccia b) dolo del Cliente o dei componenti del suo Nucleo Familiare o delle persone alle quali era stato affidato il cane assicurato c) Malattie e malformazioni congenite o ereditarie d) patologie degenerative e) interventi preventivi sull'apparato riproduttore f) Infortuni o Malattie precedenti la stipulazione del Contratto o il periodo di Carenza g) spese per la rimozione del tartaro, igiene dentaria h) taglio coda o orecchie anche in caso di presentazione di certificato veterinario i) interventi di natura estetica in genere j) rabbia k) spese per l'eutanasia del cane l) Malattie in genere evitabili con vaccini preventivi fatta esclusione per: leishmaniosi, filaria, cimurro, leptospirosi, parvovirus se compresi in garanzia. a) combattimenti tra cani o ogni altra attività proibita dalla Legge. b) guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, scioperi, sommosse, Terrorismo, sabotaggio c) Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste d) esami in genere dai quali non si evidenzia una Malattia o un Infortunio e) Malattie mentali f) tatuaggi o microchip identificativi

	<p>g) la cinesiterapia e pratica di medicine quali l'osteopatia, l'agopuntura, la mesoterapia.</p> <p>In aggiunta alle esclusioni di carattere generale riportate sopra, valgono le seguenti esclusioni specifiche per i trattamenti e le cure per neoplasia senza intervento chirurgico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Displasia - Parto - Dermatiti e Allergie - Neoplasia Recidiva - Cremazione del Cane assicurato - Leishmaniosi e Filaria - Cimurro, Leptospirosi, Parvovirus - Cure dentarie - Addestratore/Educatore - Nutrizionista
<p>Rimborso Spese Veterinarie – gatto</p>	<p>Il periodo di Carenza per tutte le prestazioni è pari a 30 giorni.</p> <p>La Compagnia non risponde inoltre per le Spese Veterinarie sostenute in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) displasia b) parto c) dermatiti e allergie d) neoplasia recidiva e) cremazione del gatto assicurato f) leishmaniosi e filaria g) cimurro, leptospirosi, parvovirus h) rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva i) cure dentarie j) nutrizionista k) dolo del Cliente o dei componenti del suo Nucleo Familiare o delle persone alle quali era stato affidato il gatto assicurato. l) Malattie e malformazioni congenite o ereditarie m) patologie degenerative n) interventi preventivi sull'apparato riproduttore o) Infortuni o Malattie precedenti la stipulazione del Contratto o il periodo di Carenza p) taglio coda o orecchie anche in caso di presentazione di certificato veterinario q) interventi di natura estetica in genere r) rabbia s) spese per l'eutanasia del gatto t) Malattie in genere evitabili con vaccini preventivi u) guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, scioperi, sommosse, Terrorismo, sabotaggio v) Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste


	<p>w) esami in genere dai quali non si evidenzia una Malattia o un Infortunio</p> <p>x) Malattie mentali</p> <p>y) tatuaggi o microchip identificativi</p> <p>z) la cinesiterapia, l'osteopatia, l'agopuntura, la mesoterapia</p>
Assistenza Pet	<p>Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:</p> <p>a) Infortuni conseguenti all'uso dell'Animale per la caccia;</p> <p>b) Infortuni accaduti durante le manifestazioni sportive;</p> <p>c) uso professionale dell'Animale;</p> <p>d) uso dell'Animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamenti, manifestazioni vietate, combattimenti)</p> <p>e) eruzioni vulcaniche, Terremoti, trombe d'aria, uragani, Alluvioni, Inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;</p> <p>f) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;</p> <p>g) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di chi abbia in cura, custodia o controllo l'Animale;</p> <p>h) abuso da parte del Cliente di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;</p> <p>i) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;</p> <p>j) violazione della legislazione in materia di salute e di importazione degli Animali;</p> <p>k) partecipazione a gare, competizioni e relative prove, salvo si tratti di concorsi di bellezza e mostre canine e feline riconosciute dall' ENCI e dall'ANFI;</p> <p>l) combattimento di Animali;</p> <p>m) utilizzo dell'Animale a scopo riproduttivo.</p>


EVENTI CATASTROFALI

Sono esclusi:

- a) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) danni causati da eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- c) danni causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione.

FURTO	
Esclusioni comuni	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; c) agevolati o commessi con dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone conviventi con l'Assicurato o di persone che abitano nel Fabbricato ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'Assicurato deve rispondere; di parenti o affini dell'Assicurato anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o del Fabbricato che li contiene; d) derivanti da insufficienza dei mezzi di difesa delle aperture e) se i ladri si sono introdotti nel Fabbricato assicurato da tali aperture; f) avvenuti a partire dalle ore 24 del trentunesimo giorno in cui il Fabbricato oggetto della copertura rimangono disabitati; g) causati ai beni assicurati da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall'autore del Sinistro; h) determinati da atti di Terrorismo. i) a veicoli a motore j) a natanti.

	Quali costi devo sostenere?
La quota parte percepita in media dall'intermediario è del 4%.	

	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>La denuncia del sinistro deve essere preventivamente presentata via telefono al numero verde 800.088.292, e successivamente, entro tre giorni dall'evento, predisposta in forma scritta da inviare alla Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano, o telefax o per via telematica.</p> <p>Il danneggiato deve necessariamente seguire le istruzioni che gli vengono fornite in fase di denuncia telefonica o le successive ulteriori comunicazioni inviate dalla Compagnia in forma scritta.</p> <p>Per consentire alla Compagnia l'accertamento dei danni subiti il</p>

	<p>danneggiato dovrà collaborare, fornendo la documentazione comprovante il danno e, se del caso, consentire l'accesso ai locali da parte di un tecnico incaricato dalla Compagnia.</p> <p>Al fine di consentire una corretta valutazione del danno sarà inoltre necessario conservare documentazione comprovante il possesso e le caratteristiche dei beni oggetto di danno o, eventualmente, di furto.</p> <p>Acquisiti tutti gli elementi istruttori (documentazione, perizia, informazioni finalizzate alla gestione del danno, etc.), la Compagnia provvede ad inviare una comunicazione scritta al Cliente per informarlo sulla indennizzabilità o meno del danno e, nell'eventualità lo sia, procede con l'emissione di bonifico a favore del danneggiato (Assicurato o terzo danneggiato), dandone comunicazione all'Assicurato stesso sempreché non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 del Codice Civile.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Per le prestazioni di assistenza, telefonare alla Struttura Organizzativa INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia), oppure sia dall'Italia che dall'estero al numero +39.02.88.21.83.332.</p> <p>Se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39.02.88.21.83.358 oppure una e-mail a ugsassistenza@ca-assicurazioni.it.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza e per la relativa gestione e liquidazione dei sinistri si avvale della Struttura Organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti 121, costituita da: medici, tecnici, operatori, che 24 ore su 24, tutti i giorni, provvede, per incarico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Crédit Assicurazioni S.p.A., le prestazioni di assistenza.</p> <p>Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda al diritto alla prestazione e/o garanzia.</p> <p>In conformità a quanto indicato all'art. 6 delle Condizioni di assicurazione, la mancata denuncia del sinistro nei termini indicati dall'art. 5 delle medesime comporterà la decadenza dell'Assicurato da ogni diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1913 - 1914 - 1915 del Codice Civile.</p>
--	---

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o reticenti riguardo le persone assicurabili comportano la perdita del diritto all'indennizzo.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione necessaria e sufficiente, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvede entro 90 giorni al pagamento dell'Indennizzo o alla comunicazione dei motivi per i quali non può procedere in tal senso.



Quando e come devo pagare?

Adeguamento automatico – indicizzazione	Le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo sono soggetti ad adeguamento in proporzione alla variazione percentuale dell' "Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" (già "Indice del costo della vita") pubblicato da ISTAT. Il premio delle rate successive è soggetto ad adeguamento in proporzione alla variazione delle somme assicurate e dei massimali, ad eccezione delle prestazioni della Garanzia Assistenza.
Premio	Il premio indicato in polizza è comprensivo di imposte e viene pagato alla stipula del contratto, anche con frazionamento mensile, per la durata di 1 anno. Le rate successive sono soggette ad adeguamento automatico/indicizzazione.
Rimborso	Non previsto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Polizza con periodo assicurativo pari a 1 anno. Il contratto si rinnova automaticamente per pari periodo assicurativo.
Sospensione	Non è prevista facoltà per il cliente di richiedere la sospensione dalla garanzia di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione vendita a distanza	Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP presso la sede legale di Crédit Agricole Assicurazioni. La Compagnia rimborserà al Cliente il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del Prezzo annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo a quello di invio della raccomandata di recesso.
---	---

<p>Ripensamento in caso di contratto connesso a mutuo immobiliare</p>	<p>Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del Contratto, il diritto di ripensamento/recesso può essere esercitato mediante l'invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata all'Ufficio Gestione del Portafoglio presso la sede legale di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. o, in alternativa, consegnandola alla filiale; faranno fede la data del timbro postale di spedizione o la ricezione presso la filiale. La comunicazione di ripensamento/recesso può essere anticipata a mezzo mail, all'indirizzo ugp@ca-assicurazioni.it, o tramite fax al numero 02882183330.</p> <p>A fronte della ricezione della richiesta di ripensamento/recesso, la Compagnia provvederà a rimborsare al Cliente il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del Prezzo annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo a quello di invio della raccomandata di recesso.</p> <p>In caso di ripensamento/recesso dal Contratto assicurativo, il mutuo immobiliare resta valido ed efficace.</p>
<p>Risoluzione</p>	<p>In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo immobiliare, la Compagnia considererà il Contratto risolto e restituirà al Cliente il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del Prezzo annuo per ogni giorno di garanzia residua rispetto alla scadenza originaria, a partire dal giorno successivo alla effettiva chiusura del mutuo immobiliare.</p> <p>In alternativa, il Cliente può richiedere alla Compagnia la prosecuzione del Contratto fino alla sua scadenza come regolato all'art. 18.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Qualsiasi cliente del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia in qualità di proprietario di un fabbricato adibito ad abitazione abituale o saltuaria o che lo cede in locazione, oppure in qualità di inquilino di un fabbricato adibito ad abitazione abituale o saltuaria.



Chi vende questo prodotto?

L'intermediario sono le banche del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati per iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica, a: CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A. Ufficio Reclami</p>
---	---

	<p>Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano Fax: 02 88 21 83 313 e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it</p> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.</p>
All'IVASS	<p>Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:</p> <p>IVASS Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma Fax: 06 42 133 206 Indirizzo e-mail PEC: tutela.consumatore @pec.ivass.it</p> <p>compilando l'apposito modello, reso disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it), accedendo alla sezione "Per i Consumatori" e successivamente "Reclami", completato con:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
	<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>
Mediazione	<p>Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente -</p>

risoluzione delle controversie	individuabile accedendo al sito Internet: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. È fatta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi, ove esistenti.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA.